



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 17 DEL 28/04/2021

OGGETTO: Divieto di transito e sosta per i veicoli pesanti presso il parcheggio del Centro Sociale di via Della Fratellanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che

- il parcheggio sito in via della Fratellanza, antistante il Centro Sociale, è utilizzato sovente da veicoli pesanti ed in particolare da Trattori Stradali, Semirimorchi, rimorchi e quindi autoarticolati, autotreni ecc;
- la presenza di tali veicoli pregiudica la fruibilità del parcheggio a servizio del Centro Sociale, soprattutto in questo periodo dove è necessario reperire nuovi spazi nella frazione San Potito; stante l'apertura del centro vaccinale;
- in tale prospettiva, è necessario disporre un divieto di transito e sosta per i predetti veicoli ed in particolare per i veicoli di massa di carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone;
- in linea con tale premessa vi è espressa direttiva dell'Amministrazione Comunale;
- a seguito di istruttoria e relativi sopralluoghi di verifica effettuati da personale di questo Comando, unitamente al sig. Sindaco, è necessario adottare gli opportuni provvedimenti tesi alla risoluzione della problematica sopra prospettata;

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO: gli artt. 6, 7 e 188 del "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO: il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 nr. 267;

VISTO il Provvedimento sindacale p di nomina di Responsabile dell'Area Vigilanza, Comandante la Polizia Municipale -

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa,

- l'istituzione nel parcheggio di via Della Fratellanza, antistante il Centro Sociale, del divieto di transito e sosta per i veicoli di massa di carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone;

- La revoca di ogni disposizione contraria;

DISPORRE a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale - Settore manutentivo - a mezzo di proprio personale, l'installazione della segnaletica sopra indicata,

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Salerno;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. nr. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. nr. 495/92 e ss.mm.ii.

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata a:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio
- Responsabile U.T.C. - Sede;
- Responsabile del C.E.D. per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 28 Aprile 2021

Il Responsabile Area di Vigilanza
Cap. LAMANNA Graziano

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Lamanna

La P.O. Area Vigilanza
f.to Graziano Lamanna